



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°287 dell'8/02/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 7 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO PECCI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 43, COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER MANCATA COMUNICAZIONE AI COMPETENTI UFFICI DELLA F.I.G.C. DEL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CALCIATORE LEONARDO MORELLI, E A CARICO DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL PREDETTO CALCIATORE.

La Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti sopracitati, per non aver rispettato il contenuto della norma di cui all'art. 43, comma 5 delle N.O.I.F., che così recita "le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento".

Nel caso in argomento, dalla complessa ed articolata attività di indagine espletata dalla Procura Federale, è emerso, in particolare, che l'Istituto Medicina dello Sport ha comunicato, in data 29 settembre 2017, la non idoneità all'attività agonistica del calciatore Morelli Leonardo e che, la stessa notizia è stata trasmessa alla società Polisportiva Monti Cimini, con raccomandata A/R del 4 settembre 2017 e per conoscenza al Comitato Regionale Lazio.

Al di là di altre situazioni verificatesi, la Procura ha accertato che comunque, dalla data del certificato alla data della revoca del tesseramento, il calciatore in questione non ha preso parte ad alcuna gara di qualsiasi competizione con la Polisportiva Monti Cimini.

La Procura pone in evidenza che il Rappresentante legale della società non ha assolto l'obbligo di invio, ai vari uffici competenti federali, del certificato in argomento.

Nello specifico, fa presente la Procura che la società, benché avvisata della vicenda a mezzo raccomandata A/R dalla Dottoressa Maria Gentile, e dal Segretario Generale della F.I.G.C., Dottor

Antonio Di Sebastiano, non ha dato tempestivamente seguito alle predette note, per cui gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale, per il seguito di competenza.

Nella memoria difensiva, il Rappresentante legale della società, sig. Francesco Pecci, ammette che il mancato invio del predetto certificato di non idoneità del calciatore Leonardo Morelli è stato causato da un errore burocratico, di lieve entità, commesso in buona fede, confermando che il calciatore non ha mai giocato con alcuna squadra della società.

La Procura, considerato tutto ciò, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in premessa, per le violazioni regolamentari di cui all'art. 43, comma 5 delle N.O.I.F. e dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..

Alla riunione indetta per il giorno 7/02/2019, è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre, per i deferiti è presente il Sig. Fabio Bartoli, con delega del Presidente della società A.S.D. Polisportiva Monti Cimini.

La Procura Federale conferma l'istruttoria nonché la bontà del deferimento e, per questo, insiste nell'accoglimento dello stesso, chiedendo le seguenti sanzioni:

- per il Presidente della A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, Sig. Pecci Francesco, n.60 giorni di inibizione.
- per la Società A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, l'ammenda di Euro 500,00.

Prende la parola il sig. Bartoli, il quale dichiara che è stato solo commesso un errore, in buona fede, e che nonostante ciò il ragazzo non ha mai preso parte ad alcuna gara.

Per tutto quanto sopra dichiarato, chiede il Bartoli il minimo edittale previsto in relazione ai fatti oggetto del deferimento, precisando che il calciatore è tutt'ora fermo, per mancata idoneità.

La Procura fa presente di aver tenuto conto del mancato utilizzo del ragazzo nelle sanzioni richieste.

Questo Tribunale, pur prendendo atto delle argomentazioni addotte dal Sig. Bartoli, non può che ritenere le proposte avanzate dalla Procura Federale congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai deferiti in questione e, pertanto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro addebitate, comminando di conseguenza le seguenti sanzioni:

- per il Presidente della A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, Sig. Pecci Francesco, n.60 giorni di inibizione.
- per la Società A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, l'ammenda di Euro 500,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CANDIDO PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRAENESTE CARCHITTI, GIÀ ASD FONTE NUOVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 9 E 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRAENESTE CARCHITTI PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO/TEMPORE COME SOPRA DESCRITTO.

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, in data 28/05/2018, ha trasmesso alla Procura Federale una nota, acquisita in pari data, in cui ha segnalato che la società A.S.D. Praeneste Carchitti, già ASD Fonte Nuova, non ha provveduto al pagamento in favore dell'allenatore Nicola Antognetti della somma di Euro 4.262,84, nel termine previsto di n. 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale, pubblicata sul C.U. n. 6 del 2017.

La Procura, letti gli atti del procedimento e la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata in data 22/10/2018, ed acquisiti vari atti di indagine, tra cui la decisione del Collegio Arbitrale di cui sopra, con relativa nota di accompagnamento e busta con la dicitura al mittente per compiuta giacenza, ha accertato l'esistenza del ricorso inoltrato dall'allenatore

Antognetti, per non aver ricevuto dalla società in argomento la somma di Euro 4.262,84, entro i 30 giorni previsti dalle norme regolamentari.

In conseguenza di quanto sopra, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni normative indicate in oggetto il sig. Candido Paolo, Presidente della società A.S.D. Praeneste Carchitti, e la predetta Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..

Alla riunione indetta per il giorno 7 febbraio 2019 è presente la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura insiste nell'atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni:

- Paolo Candido, Presidente della Società A.S.D. Praeneste Carchitti, n. 6 mesi di inibizione;
- A.S.D. Praeneste Carchitti, n. 1 punto di penalizzazione in classifica nonché Euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, non avendo nulla da eccepire al riguardo, e ritenendo altresì congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale riguardo le sanzioni a carico dei deferiti

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro addebitate, comminando le seguenti sanzioni:

- Paolo Candido, Presidente della Società A.S.D. Praeneste Carchitti, n. 6 mesi di inibizione;
- A.S.D. Praeneste Carchitti, n. 1 punto di penalizzazione in classifica nonché Euro 600,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA BERKI ANGELA NICOLETTA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POL. FONTANA LIRI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ POL. FONTANA LIRI PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO/TEMPORE COME SOPRA DESCRITTO.

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, in data 28 maggio 2018 ha segnalato alla Procura Federale una nota, acquisita in pari data, in cui ha segnalato che la società Pol. Fontana Liri non ha provveduto al pagamento, in favore dell'allenatore Spreduti Stefano, della somma di Euro 4.820,00, nel termine previsto di trenta giorni dalla notifica della decisione, emessa dal Collegio Arbitrale con C.U. n.1 del 2018.

La Procura, letti gli atti del procedimento e la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata, ed esaminata la decisione del Collegio Arbitrale, con cui ha accolto il ricorso presentato dall'allenatore Spreduti, nonché l'invio alla stessa società della raccomandata A/R, resa al mittente per compiuta giacenza, ha accertato che la società in argomento non ha rispettato il contenuto della decisione pubblicata con il C.U. n.1 del 2018, in cui è stato stabilito che il pagamento al tecnico della somma dovuta doveva essere effettuato entro i 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Riscontrando la Procura che, in effetti, tale adempimento non è stato effettuato entro i termini di cui sopra, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la Presidentessa della Pol. Fontana Liri, Sig.ra Berki Angela Nicoletta e la società predetta, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto.

Alla riunione indetta per il giorno 7 febbraio 2019 è presente la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura insiste nell'atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni:

- Berki Angela Nicoletta, Presidentessa della Società Pol. Fontana Liri, n. 6 mesi di inibizione;

- Pol. Fontana Liri, n. 1 punto di penalizzazione in classifica nonché Euro 900,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, non avendo nulla da eccepire al riguardo, e ritenendo altresì congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale riguardo le sanzioni a carico dei deferiti

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro addebitate, comminando le seguenti sanzioni:

- Berki Angela Nicoletta, Presidentessa della Società Pol. Fontana Liri, n. 6 mesi di inibizione;
- Pol. Fontana Liri, n. 1 punto di penalizzazione in classifica nonché Euro 900,00 di ammenda Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Publicato in Roma l'8 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli